

**DISCIPLINARE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI /
STUDENTI / ALLIEVI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI GENOVA**

SOMMARIO

Parte prima:Caratteristiche del servizio e requisiti per la qualificazione.....	3
Art 1. Oggetto della procedura di qualificazione	3
Art 2. Tipologia delle attività ed estensione territoriale del servizio	3
Art 3. Servizi obbligatori.....	4
Art 4. Servizi aggiuntivi ed elementi migliorativi.....	4
Art 5. Destinatari del disciplinare (soggetti erogatori interessati)	5
Art 6. Requisiti generali per la qualificazione	5
Art 7. Requisiti organizzativi/gestionali	6
Art 8. Requisiti - personale impiegato.....	7
Art 9. Requisiti di mantenimento del personale (turn over, nuove assunzioni).....	7
Art 10. Requisiti - veicoli impegnati.....	8
Art 11. Dotazioni minime richieste di mezzi / operatori / corse per tipologia di attività .	8
Art 12. Standard di qualità per l'esercizio dell'attività	9
Art 13. Istruttoria e stipula della convenzione di qualificazione	9
Art 14. Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali	10
Art 15. Decadenza e Revoca della qualificazione.....	10
Art 16. Recesso dalla qualificazione.....	11
Parte seconda: Gestione del servizio.....	11
Art 17. Modalità di esecuzione delle attività.....	11
Art 18. Penalità su inadempienze del soggetto qualificato.....	12
Art 19. Avvio del servizio: Scelta del soggetto erogatore e stipula del patto di servizio	14
Art 20. Cambio di soggetto erogatore	15
Art 21. Obblighi del beneficiario e penalità	15
Art 22. Rapporti fra utenti ed operatori qualificati.....	16
Parte terza: Calcolo e gestione del contributo.....	16
Art 23. Calcolo del contributo personalizzato.....	16
Art 24. Modalità di assegnazione e rendicontazione del contributo	17
Art 25. Gestione del contributo in caso di modifica temporanea dei tragitti autorizzati	18
Art 26. Gestione del contributo e servizi aggiuntivi a carico dell'utenza.....	18
Art 27. Modalità di pagamento (delega).....	18

Parte prima:Caratteristiche del servizio e requisiti per la qualificazione

Art 1. Oggetto della procedura di qualificazione

È oggetto del presente disciplinare la qualificazione del servizio di accompagnamento con vettura, tramite automezzi idonei, a favore di alunni / studenti / allievi con disabilità.

La procedura di qualificazione è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti ed è finalizzata alla più ampia partecipazione da parte degli stessi.

I soggetti che intendano qualificarsi possono presentare la propria richiesta in ogni momento dell'anno.

Art 2. Tipologia delle attività ed estensione territoriale del servizio

Le attività di accompagnamento con vettura per cui il soggetto erogatore può qualificarsi sono articolate nelle seguenti tipologie:


AUTOMEZZO	OPERATORE	TIPOLOGIA
CON MEZZO DI TRASPORTO NORMALE	SOLO AUTISTA	1
	CON ACCOMPAGNATORE – oltre all'autista dell'automezzo	2
CON MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI CARROZZELLE (mezzi con particolari sistemi di sollevamento, ecc.)	SOLO AUTISTA	3
	CON ACCOMPAGNATORE – oltre all'autista dell'automezzo	4

Il soggetto erogatore si può candidare per una o più tipologie di accompagnamento previste.

Si precisa che, nel caso in cui la scheda utente preveda la presenza di un familiare quale accompagnatore, il soggetto erogatore è tenuto a trasportare il familiare e il servizio viene remunerato come tipologia con solo autista (tipologie 1 o 3).

Il servizio si svolge ordinariamente sul territorio del comune capoluogo. Città Metropolitana può richiedere il trasporto di studenti residenti a Genova verso un plesso scolastico collocato al di fuori del territorio del comune capoluogo.

La mappa successiva rappresenta la distribuzione dei municipi comunali:



Il soggetto qualificato può rendersi disponibile a svolgere la propria prestazione su tutto il territorio comunale o su uno o più municipi dello stesso territorio:

- 0 - Tutto il territorio del Comune di Genova
- 1 - Centro-Est
- 2 - Centro-Ovest

- 3 - Bassa Val Bisagno
- 4 - Media Val Bisagno
- 5 - Val Polcevera
- 6 - Medio Ponente
- 7 - Ponente
- 8 - Medio Levante
- 9 - Levante

Qualora il soggetto qualificato si renda disponibile a effettuare il servizio solo in parte del territorio, il riferimento è la sede del plesso scolastico di frequenza del beneficiario del servizio.

Art 3. Servizi obbligatori

Il Comune di Genova autorizza il servizio scolastico:

1. per bambini e alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 104/1992 art. 3, residenti nel Comune di Genova frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione e i servizi per l'infanzia siti nel territorio del capoluogo;

Ai beneficiari che frequentano luoghi al di fuori del Comune stesso, viene garantito il servizio solo fino al confine.

La Città Metropolitana autorizza il servizio scolastico:

1. per studenti residenti nel Comune di Genova, con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 art.3, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e/o la formazione professionale site nel Comune di Genova o altro Comune metropolitano specificatamente autorizzato da Città Metropolitana;
2. per allievi adulti residenti nel Comune di Genova, con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 art.3, frequentanti le attività per l'integrazione socio - lavorativa e/o professionalizzante individualizzata presso gli enti di formazione qualificati da Regione Liguria siti nel Comune di Genova o altro Comune metropolitano specificatamente autorizzato da Città Metropolitana.

Il trasporto al di fuori del territorio del Comune di Genova è effettuato esclusivamente da e verso il plesso formativo di destinazione. Verso qualsiasi altra destinazione è garantito il solo trasporto fino al confine del comune capoluogo; la tratta al di fuori del confine costituisce un servizio aggiuntivo a carico del beneficiario.

Possono chiedere il servizio di accompagnamento coloro che hanno una disabilità, certificata ai sensi della Legge 104/1992, che rende necessario tale servizio, come da attestazione del sanitario di riferimento.

A titolo indicativo si fornisce la dimensione dei servizi erogati aggiornata al mese di Aprile 2024.

Tipologia	Comune	Città Metropolitana		Totali
	Alunni	Studenti	Allievi	
1	169	163	53	385
2	52	13	6	71
3	19	9	0	28
4	5	1	0	6
Totali	245	186	59	490

Per i beneficiari del servizio inseriti in tipologia 1 o 3 è possibile sia autorizzato l'accompagnamento da parte di un familiare.

Art 4. Servizi aggiuntivi ed elementi migliorativi

Il soggetto erogatore, in fase di presentazione della richiesta di qualificazione (Allegato 1 -Domanda di qualificazione), deve offrire la sua disponibilità a fornire servizi aggiuntivi di accompagnamento con vettura, per le tipologie per cui è stato qualificato, su richiesta del singolo beneficiario già autorizzato, applicando un

costo a chilometro fisso non superiore a quelli indicati nell'allegato C1 riferiti alle 4 tipologie di servizio previste.

Tali costi a chilometro dei servizi aggiuntivi saranno dichiarati nella domanda di qualificazione.

Il soggetto erogatore può inoltre offrire, sempre in fase di presentazione della richiesta di qualificazione, uno o più elementi migliorativi (Allegato 1 domanda di qualificazione). Il costo degli elementi migliorativi offerti è ricompreso nel contributo prestabilito per ogni singolo utente.

L'offerta dei servizi è vincolante per il soggetto erogatore.

I riferimenti del soggetto erogatore saranno pubblicati a beneficio degli utenti e saranno riportati nel patto di qualificazione (Allegato E – Patto ente-gestore-utente).

Art 5. Destinatari del disciplinare (soggetti erogatori interessati)

Possono presentare istanza di qualificazione i soggetti di cui all'art 1 della Legge 328/2000, nonché i soggetti privati, comprese le ditte individuali, con o senza scopo di lucro.

I soggetti interessati possono partecipare, oltre che singolarmente, in consorzi, in raggruppamenti temporanei di impresa e in reti di impresa nominando un capofila per i rapporti con gli Enti.

In caso di partecipazione in consorzi, in raggruppamenti temporanei di impresa o in reti di impresa i soggetti dovranno garantire agli utenti la possibilità di scegliere come proprio gestore uno dei soggetti costituenti il consorzio, il raggruppamento o la rete.

Sono esclusi dalla procedura di qualificazione i soggetti, singolarmente o raggruppati:

- A. per i quali sussistono le cause di esclusione previste al Titolo IV Capo II "requisiti di ordine generale" del Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023);
- B. che dispongono di personale addetto al trasporto e/o accompagnamento che abbia subito condanne in via definitiva per reati non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione, connessi all'abuso sessuale di minori ed alla prostituzione minorile, nonché per i reati di cui agli articoli del Codice Penale n. 575, 578, 579, 580, 581, 582, 583 bis, 583 quater, 584, 588, 589, 589 bis, 589 ter, 591, 593, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 605, 609 bis.
- C. ai quali sia stato revocato da altri Enti pubblici, negli ultimi 3 anni, almeno 1 contratto relativo a servizi analoghi.

Art 6. Requisiti generali per la qualificazione

Al momento della presentazione della domanda di qualificazione i soggetti richiedenti devono:

a) **dichiarare** l'iscrizione ad uno dei seguenti registri:

- nel caso delle imprese, al registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le attività di trasporto e accompagnamento;
- nel caso di cooperative sociali, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 9 – comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 o, se previsto, ad altro Registro tenuto dai competenti organismi pubblici nazionali o comunitari;
- nel caso delle pubbliche assistenze, al Registro regionale del terzo settore - sezione delle organizzazioni di volontariato; o al Registro regionale del terzo settore - sezione associazioni di promozione sociale;
- nel caso di Enti del Terzo Settore al registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.) di cui all'art. 45 D. L.gs. n. 117/2017;

I soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere), devono presentare il riconoscimento da parte degli organi competenti quali Regioni o Ministero dell'Interno;

- b) **documentare** di essere stati attivi nel servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità e/o non autosufficienti per almeno 2 anni, anche non consecutivi, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di qualificazione e di utilizzare per il servizio in oggetto personale (dipendente, socio o volontario) che negli ultimi 3 anni abbia effettuato, a qualunque titolo, servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità e/o non autosufficienti per almeno 12 mesi;
- c) **impegnarsi** a stipulare una o più polizze assicurative, con un'ideale Compagnia di Assicurazione, di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli utenti, a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose e animali nell'espletamento del servizio, sollevando con ciò l'Ente qualificante da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 5.000.000,00 per sinistro, per danni a cose e persone, con il limite di Euro 2.500.000,00 per persona;
- d) **produrre** almeno una referenza bancaria, ovvero possedere un'adeguata capacità economica finanziaria dichiarata da un istituto, con cui l'operatore intrattiene rapporti, attestante *"che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni nei confronti dell'istituto con regolarità e puntualità e con cui l'istituto stesso si dichiara disponibile ad esaminare eventuali esigenze economiche nel caso di qualificazione"*;
- e) **documentare** di avere erogato servizi di cui al presente disciplinare di qualificazione per un importo complessivo pari o superiore a euro 250.000,00 negli ultimi 5 anni, di cui almeno il 50% per le Pubbliche Amministrazioni;
- f) **documentare** di essere in possesso di una certificazione di qualità ai sensi della norma Uni En Iso 9001:2015 ovvero impegnarsi a conseguire tale certificazione entro 9 mesi dalla determinazione dirigenziale di qualificazione con riserva. In assenza di presentazione di certificazione entro tale termine la qualificazione decade e non potrà essere ripresentata domanda in assenza di certificazione.

Art 7. Requisiti organizzativi/gestionali

Al momento della presentazione della domanda di qualificazione i soggetti richiedenti devono disporre di almeno il 50% di mezzi e di personale rispetto a quanto indicato nella domanda di qualificazione.

A regime (tre mesi dopo l'avvio del servizio) l'operatore può rimodulare la propria disponibilità di mezzi garantendo un numero di mezzi e personale superiore di almeno il 10% del fabbisogno di servizio determinato dalle scelte dei beneficiari.

Devono altresì disporre, o impegnarsi a disporre entro la stipula della convenzione di qualificazione, di:

- a) un centro di coordinamento e un servizio di call center con numero telefonico e casella mail dedicati all'utenza, operativo nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e al sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00, garantendo la segreteria telefonica oltre tali orari e nei giorni festivi. L'indirizzo e i recapiti telefonici ed e-mail del centro di coordinamento devono essere comunicati 10 giorni prima della stipula della convenzione di qualificazione (Allegato B – Schema di Convenzione di Qualificazione). Ogni eventuale variazione successiva dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto all'operatività.
- b) una base logistica ubicata sul territorio cittadino;
- c) un sistema di controllo a garanzia della qualità del servizio che includa le modalità di gestione della comunicazione anche in riferimento alla normativa sul rispetto della privacy, la partecipazione, la trasparenza, la rilevazione del grado di soddisfazione del servizio, la carta dei servizi, la gestione dei reclami e la verifica dei risultati;

Il soggetto qualificato dovrà produrre entro la prima settimana del mese successivo al servizio e prima dell'emissione delle fatture a favore dei beneficiari, il report ("Allegato D rendicontazione") di rendicontazione del servizio effettivamente svolto per consentire il controllo da parte degli enti.

Il soggetto qualificato dovrà utilizzare, pena decadenza dalla qualificazione, le strumentazioni informatiche eventualmente rese disponibili dall'amministrazione a supporto delle attività comunicative, di gestione e di rendicontazione del servizio.

Art 8. Requisiti - personale impiegato

Il soggetto qualificato deve:

- a) impiegare nel servizio personale dipendente a cui sia applicata la remunerazione prevista dal C.C.N.L. di settore, ovvero erogare il servizio mediante i propri soci lavoratori, ovvero erogare il servizio mediante personale volontario solo se opportunamente formato, assicurato e con esperienza pregressa nel ruolo di almeno 12 mesi;
- b) disporre di un numero di autisti e, ove previsti, di accompagnatori, tale da garantire sempre la circolazione contemporanea del numero di mezzi necessari per garantire il servizio a tutti i beneficiari che lo hanno scelto;
- c) attestare che il personale adibito alla guida sia dotato di patente e di certificato di abilitazione professionale;
- d) attestare che il personale che svolge mansioni di autista/accompagnatore e di secondo accompagnatore ove previsto, sia in possesso di esperienza nel servizio di trasporto e/o assistenza a persone con disabilità o non autosufficienti come descritto al precedente art. 6 punto b);
- e) attestare che il personale che svolge mansioni di autista/accompagnatore e di secondo accompagnatore ove previsto, sia in possesso di attestato di formazione sui temi della disabilità, sulle tecniche di movimentazione di persone non autosufficienti e sulla sicurezza (D. L.gs. 81/2008) di almeno 30 ore complessive che devono essere svolte prima dell'avvio del servizio;
- f) garantire la formazione continua e l'aggiornamento del personale che svolge mansioni di autista/accompagnatore e di secondo accompagnatore sia su tematiche tecniche che normative come ad esempio il rispetto della privacy e della protezione dei dati;
- g) garantire la presenza di operatori di entrambi i generi sia nel personale che svolge il ruolo di autista che in quello che svolge il ruolo di accompagnatore;
- h) impegnarsi alla sostituzione immediata, e comunque non oltre le 24 ore, del personale assente con altro avente pari requisiti di cui alle precedenti lettere;
- i) impegnarsi, entro l'avvio del servizio, a fornire l'elenco del personale dedicato specificandone i ruoli e aggiornare l'elenco dei nominativi del personale a ogni variazione, comunicandolo agli Enti prima che il nuovo personale diventi operativo;
- j) garantire la presenza di un coordinatore qualificato, con almeno due anni di esperienza professionale nella gestione di servizi analoghi, con funzioni di organizzazione complessiva del servizio, gestione del personale e raccordo con gli uffici degli Enti;

L'ente qualificante si riserva di programmare specifici controlli su quanto sopra ed in particolare sulla regolarità contributiva dell'organismo qualificato.

Il personale impiegato dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, portato in modo visibile durante l'orario di servizio, conforme alla norma sulla privacy di cui al GDPR n. 679/2016 e ss. mm. ii..

Art 9. Requisiti di mantenimento del personale (turn over, nuove assunzioni)

Il personale che non abbia i requisiti di esperienza richiesta, per poter svolgere l'attività dovrà aver effettuato, oltre a tutto il percorso formativo di cui all'art. 8 – punto e), almeno un mese continuativo di affiancamento con personale esperto.

Tale personale non può costituire più del 30% del personale dedicato al servizio in oggetto,

In base al tipo di disabilità, di quanto indicato nella scheda utente e di quanto richiesto dalle famiglie potrà essere ammesso un turn over degli autisti e/o accompagnatori in relazione al singolo utente comunque non superiore a 4 unità al mese e 16 unità all'anno. Nel caso di utente trasportato con secondo accompagnatore, il limite di turn-over è riferito unicamente al secondo accompagnatore e non all'autista/accompagnatore.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le richieste di genere rispetto agli operatori.

Art 10. Requisiti - veicoli impegnati

Devono essere adibiti unicamente veicoli opportunamente accessoriati rispetto all'utenza prevista, ivi compresi dispositivi previsti dal Codice della Strada e dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 recante disposizioni in materia di trasporto scolastico, o di quanto altro indicato per specifiche esigenze (es. mezzi attrezzati con pedana, rampa di accesso, scivoli telescopici, seggiolini ecc.).

I mezzi utilizzati devono:

- essere in regola con tutte le norme relative alla circolazione stradale, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione, essere regolarmente immatricolati;
- essere dotati degli equipaggiamenti previsti (es. catene a bordo o gomme da neve) atti a circolare in qualsiasi condizione meteo, salvo divieti/limitazioni di circolazione;
- rispettare i cicli di manutenzione previsti dal costruttore del mezzo ed essere sottoposti a ciclo di pulizia interna ed esterna con una frequenza tale da mantenere costantemente adeguato lo stato di decoro.

Non sono ammessi alla qualificazione mezzi con certificazione inferiore a Euro 4.

Per ogni mezzo utilizzato, sulla base delle richieste di qualificazione pervenute dagli utenti, dovrà essere richiesta la licenza speciale per il trasporto di persone con disabilità di cui all'art. 20 del regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente approvato con D.C.C. n. 134/99 e n. 5/2000, successivamente modificato con D.C.C n.21/2020, a esclusione dei mezzi già dotati di licenza per il servizio pubblico con autovetture da piazza o altre licenze specifiche già rilasciate dal Comune di Genova (o da altro Ente istituzionale) per l'accompagnamento su vettura di persona con disabilità. I mezzi sprovvisti di dette licenze non potranno essere utilizzati per lo svolgimento del servizio in oggetto.

Art 11. Dotazioni minime richieste di mezzi / operatori / corse per tipologia di attività

Ogni soggetto richiedente la qualificazione può presentare domanda per una o più tipologie di attività e per ciascuna deve dichiarare di possedere almeno il 50% delle seguenti dotazioni minime alla data di presentazione della domanda di qualificazione:

AUTOMEZZO	OPERATORE	Tipologia	Numero minimo mezzi	Numero minimo operatori
CON MEZZO DI TRASPORTO NORMALE (autovettura – minibus fino a 9 posti)	SOLO AUTISTA	1	6	6
	CON ACCOMPAGNATORE – oltre all'autista dell'automezzo	2	4	8
CON MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI CARROZZELLE (mezzi con particolari sistemi di sollevamento, ecc.)	SOLO AUTISTA	3	2	2
	CON ACCOMPAGNATORE – oltre all'autista dell'automezzo	4	2	4

I mezzi conteggiati per una tipologia non possono essere dichiarati anche per un'altra. L'ente può richiedere e autorizzare l'utilizzo del mezzo dichiarato nelle tipologie 2 e 4 anche rispettivamente per le tipologie 1 e 3 qualora i mezzi non vengano saturati dalla domanda dei beneficiari e ci sia necessità di trasporto nelle classi di mezzo corrispondente ma con il solo autista.

Il soggetto che richiede la qualificazione per le tipologie 3 e 4 deve disporre, in proprietà o in locazione finanziaria (leasing), di veicoli attrezzati per il trasporto di persone con difficoltà di deambulazione (es. mezzi attrezzati con pedana, rampa di accesso, scivoli telescopici ecc.).

La quantità dei mezzi utilizzati dovrà comunque essere tale da garantire la continuità del servizio anche in caso di guasti o di mancanza di disponibilità di uno o più mezzi.

Art 12. Standard di qualità per l'esercizio dell'attività

Le soglie (minima e massima) di utenti per mezzo, in base alla tipologia di servizio, sono le seguenti:

Tipologia	Per mezzi con numero di posti a sedere*	Moltiplicatore di riferimento per mezzo - soglia base	Moltiplicatore di riferimento per mezzo - soglia massima
1	5	4	6
2	5	3	5
3	4	3	4
4	4	2	3

* i posti a sedere non coincidono necessariamente con i posti omologati (es: i mezzi con pedana possono essere omologati per 5 posti, ma alzando la pedana i posti a sedere diventano 4)

Si definisce "moltiplicatore di riferimento" il numero predefinito di utenti che possono essere accolti da ogni soggetto richiedente la qualificazione nelle diverse tipologie di servizio.

Pertanto preso il moltiplicatore di riferimento e il numero di mezzi offerti in fase di qualificazione, sarà possibile calcolare il numero di utenti accoglibili da ogni soggetto qualificato.

Esempio:

tipologia 1. Il numero minimo di auto per cui si è ottenuto la qualificazione è 8 per cui la soglia minima di utenti accoglibili è 32 (8x4). Per lo stesso numero di mezzi la soglia massima di utenti accoglibili è 48 (8x6), salvo quanto previsto ai punti successivi.

Il soggetto qualificato:

- Dovrà accettare tutti gli utenti fino alla saturazione della soglia base di servizio sopra indicata;
- Potrà rifiutare utenti tra la soglia base e la soglia massima motivando per iscritto all'Ente competente; a seguito di un rifiuto l'acquisizione di un ulteriore diverso utente dovrà essere motivata e concordata con gli Enti;
- Potrà accogliere utenti sopra la soglia massima dandone debita comunicazione agli Enti garantendo il rispetto dei requisiti anche qualitativi previsti dal presente disciplinare di qualificazione.

Le soglie suindicate si riferiscono a mezzi con il numero di posti indicati in tabella. In caso di mezzi con un numero di posti maggiore le soglie possono aumentare fino a un massimo del 20%.

Nel caso in cui un soggetto qualificato avesse saturato le soglie per una tipologia di servizio, ma avesse disponibilità di mezzi e personale per altre tipologie, è possibile utilizzare tali mezzi e personale per gli altri servizi (Es: un gestore ha saturato la soglia per la tipologia 1, ma, sulla base dell'offerta presentata, ha mezzi per la tipologia 2, può utilizzare tali mezzi per gli utenti che usufruiscono del servizio con tipologia 1) al costo relativo alla tipologia del nuovo utente.

Fatto salvo quanto sopra per ogni corsa, su ogni mezzo, potranno essere trasportati un numero massimo di utenti inferiore di 2 (due) unità al numero di posti omologati, al netto di eventuali casistiche specifiche per i mezzi attrezzati o norme straordinarie per emergenze sanitarie. Andrà comunque sempre salvaguardato il benessere, inteso come spazio disponibile sui mezzi, dei singoli utenti.

È comunque vietato trasportare contemporaneamente utenti che, sulla base delle indicazioni sanitarie, debbano viaggiare da soli.

Nel caso di mezzi attrezzati con pedana il quarto posto disponibile non può essere utilizzato per un ulteriore utente.

I servizi aggiuntivi sono subordinati alla regolare erogazione dei servizi autorizzati in carico al singolo fornitore.

Art 13. Istruttoria e stipula della convenzione di qualificazione

L'attività istruttoria sulle domande verrà svolta da una commissione nominata con atto dirigenziale.

In fase di istruttoria verrà verificata:

- a) la non sussistenza dei motivi di esclusione;
- b) la presenza di tutti i requisiti richiesti nel presente disciplinare;

La Commissione:

- a) si riunisce per valutare le istanze entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;
- b) può richiedere un'integrazione delle informazioni, ovvero un soccorso istruttorio, ai soggetti che hanno fatto domanda di qualificazione;
- c) al termine della attività istruttoria produce un verbale in cui da evidenza della presenza/assenza dei requisiti necessari alla qualificazione del soggetto istante.

L'ente qualificante si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità dei requisiti dichiarati.

Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità, anche parziale, del contenuto delle autocertificazioni, l'operatore sarà escluso dalla procedura di qualificazione.

La convenzione di qualificazione, che disciplina i rapporti tra il soggetto erogatore e le Amministrazioni, secondo i criteri stabiliti nel presente disciplinare, verrà stipulata una volta terminata la fase dei controlli e verificata la presenza dei requisiti previsti per l'avvio del servizio.

Di norma la convenzione viene stipulata prima dell'avvio del servizio stesso. Il comune invia via PEC al soggetto qualificato la convenzione di qualificazione e l'accordo per il trattamento dei dati. Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di tali documenti, il soggetto qualificato deve inviare al Comune la convenzione e l'accordo sottoscritti dal proprio legale rappresentante corredati da copia della polizza assicurativa, degli elenchi dei mezzi e del personale impiegati per le attività in oggetto (Allegati I e L).

La qualificazione, ai sensi dell'art. 33 comma 4 della L.R. 42/2012 ha efficacia a tempo indeterminato.

L'ente qualificante verifica annualmente il mantenimento dei requisiti dei soggetti qualificati.

In esito alla stipula della convenzione il Comune di Genova pubblica sul proprio sito la lista dei soggetti qualificati al trasporto specificandone indicandone i riferimenti.

Art 14. Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione dell'Accordo sul Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 2016/679 - che si allega (Allegato B-1) quale parte integrante e sostanziale della Convenzione di qualificazione per l'erogazione del servizio di trasporto e accompagnamento a favore di persone con disabilità il soggetto qualificato viene nominato Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sulla base dell'art. 28 del GDPR.

Art 15. Decadenza e Revoca della qualificazione

Il soggetto qualificato decade dalla qualificazione qualora:

- entro un mese dalla perdita di uno o più requisiti necessari per il mantenimento dello stesso, non regolarizzi la propria posizione.
- entro 9 (nove mesi) dalla determinazione dirigenziale di qualificazione con riserva non presenti la certificazione di qualità

Al soggetto qualificato viene revocata la qualificazione qualora si rilevi una delle fattispecie sotto indicate procedendo alla contestazione formale degli addebiti:

- a) interruzione reiterata del servizio senza giusta causa
- b) sub-appalto
- c) gravi o reiterate violazioni degli obblighi convenzionali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'Amministrazione
- d) grave inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti ai singoli servizi
- e) reiterato impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti
- f) mancato utilizzo delle strumentazioni informatiche messe a disposizione dal Comune per la gestione del servizio

- g) mancato riscontro alle comunicazioni scritte dagli Enti e alle richieste dei beneficiari del servizio tali da limitare e/o compromettere il regolare svolgimento del servizio stesso e/o la libertà di scelta dei beneficiari
- h) l'applicazione di penali per una somma pari a € 6.000 nel corso di 12 mesi consecutivi

Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire all'Ufficio competente entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

La contestazione e le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, vengono esaminate per le valutazioni del caso.

Il soggetto interessato può ricorrere avverso il provvedimento di revoca e di decadenza nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art 16. Recesso dalla qualificazione

Considerato che la validità della qualificazione è a tempo indeterminato, il soggetto qualificato può recedere dal Patto di Qualificazione previa disdetta da comunicare formalmente via PEC agli Enti con preavviso di almeno tre mesi al fine di tutelare i beneficiari garantendo la continuità del servizio.

Parte seconda: Gestione del servizio

Art 17. Modalità di esecuzione delle attività

Il servizio di accompagnamento va effettuato in base alle specifiche definite sulla richiesta di attivazione, eventualmente aggiornate in corso d'anno.

I percorsi si effettuano sulle tratte definite nell'allegato F autorizzato dagli enti.

Il soggetto qualificato deve garantire il servizio di accompagnamento scolastico con vettura almeno con il seguente orario:

- tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

Il soggetto qualificato è tenuto al rispetto degli orari concordati con il beneficiario o il suo care-giver, con un margine di tolleranza di 10 minuti, fatte salve situazioni eccezionali e casi di forza maggiore (manifestazioni, cortei, traffico intenso, emergenze cittadine, eventi meteo straordinari, ecc.).

Per ogni beneficiario l'Ente trasmette al soggetto qualificato le seguenti informazioni necessarie per la compilazione dell'allegato F:

- a) Identificativo beneficiario (IDU)
- b) Nominativo beneficiario
- c) Recapiti del beneficiario / care giver
- d) Tipologia di servizio
- e) Numero di corse settimanali autorizzate
- f) Punto di partenza e punto di arrivo
- g) Condizioni particolari di trasporto, relative alla mobilitazione e al posizionamento in termini di necessità di:
 - 1. viaggiare solo
 - 2. posizionamento sul sedile anteriore
 - 3. indicazioni sul rispetto del genere dell'autista e/o del secondo accompagnatore
 - 4. presenza durante il trasporto di fiduciari della famiglia
 - 5. caricare la carrozzina pieghevole sul mezzo

Nel caso di disabilità particolarmente gravi o in presenza di situazioni logistiche e/o familiari particolarmente complesse e/o fragili, se indicato nella scheda utente, può essere previsto il prelievo direttamente presso l'abitazione.

Sono a carico del soggetto qualificato le attrezzature e i presidi per il corretto posizionamento in sicurezza del beneficiario durante il trasporto, nel rispetto del codice della strada.

Il soggetto qualificato garantisce il corretto posizionamento in sicurezza del beneficiario qualora sia necessario l'utilizzo di montascale.

Per punto di partenza e di arrivo si devono intendere quelli indicati nel patto di qualificazione, di norma:

- a) per l'abitazione: il portone di accesso al civico;
- b) con riferimento agli altri punti di partenza e di arrivo: il punto di accoglienza della struttura.

Una diversa configurazione dei punti di partenza e di arrivo può essere prevista per i casi indicati nell'allegato F.

Il soggetto qualificato deve sempre assicurarsi che il beneficiario sia preso in carico dai familiari o da un adulto responsabile, appositamente incaricato dalla famiglia, o dal personale di accoglienza presso il punto di arrivo. È una responsabilità dell'qualificato assicurarsi dell'identità dei soggetti sopra indicati.

L'autista e l'accompagnatore sono tenuti a prestare aiuto al beneficiario, ai familiari o incaricati, al personale di accoglienza nelle operazioni di salita e discesa dall'automezzo e di accompagnamento presso il punto di partenza e il punto di arrivo, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, indossare abbigliamento da esterno, verificare che tutti gli oggetti personali siano ritirati dalla vettura.

È fatto divieto, durante l'esecuzione del servizio, di:

1. far salire sulla vettura persone non autorizzate dall'ente;
2. effettuare soste e fermate per rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione o per motivi personali dell'autista e/o dell'accompagnatore, salvo motivi di necessità o ragioni di urgenza.

È data facoltà di effettuare trasporti multipli di più utenti contemporaneamente, purché sia consentito dalla scheda utente e non comporti disagi per i beneficiari, sia in termini di scostamento dagli orari di partenza e arrivo, sia riferibili ad altri fattori (esempio: comfort rispetto allo spazio disponibile in vettura, lunghezza del tragitto, ecc.). Qualora siano trasportati contemporaneamente più di 3 utenti, opzione consentita solo per gli automezzi a 7/9 posti, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore oltre all'autista. Il costo dell'accompagnatore si intende ammortizzato dalla sommatoria dei contributi dei singoli beneficiari.

Il soggetto qualificato deve:

- garantire il servizio ai beneficiari anche all'inizio anno scolastico, con gli orari scolastici provvisori che necessitano di elevata flessibilità.
- far fronte con tempestività e diligenza alle situazioni di emergenza che coinvolgono l'utenza, attivando eventuali corse non programmate che si rendono necessarie in casi motivati e imprevedibili (emergenza neve, malore improvviso, mancanza riscaldamento ecc.).
- garantire la prestazione prevista, mettendo a disposizione mezzi e personale in relazione alla tipologia di attività per la quale ha chiesto e gli è stato riconosciuto la qualificazione.

Nel caso in cui gli enti si dovessero dotare di una piattaforma informatica per la gestione del servizio in oggetto, i soggetti qualificati saranno obbligati ad utilizzarla adottando a proprie spese tutte le azioni necessarie.

Il soggetto qualificato non può sub-appaltare le prestazioni oggetto di qualificazione.

Art 18. Penalità su inadempienze del soggetto qualificato

L'Ente qualificante si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla permanenza dei requisiti anche attraverso la richiesta ai soggetti qualificati della documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Gli Enti si riservano, inoltre, la facoltà di applicare le seguenti penali per le relative tipologie di disservizio:

Codice	Tipologia	Importo in Euro
1) ESECUZIONE DEL SERVIZIO		
1.1	Mancato utilizzo degli strumenti informatici messi in dotazione dagli Enti	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
1.2	Irreperibilità del Call Center negli orari previsti	€ 600,00 per ogni giornata di irreperibilità
1.3	Mancata risposta del coordinatore del servizio entro una giornata lavorativa dall'invio di comunicazioni scritte	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
1.4	Mancato invio degli allegati E/F firmati entro 5 giorni naturali e consecutivi dall'avvio del servizio	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
1.5	Mancato invio dell'allegato D entro 10 giorni dalla fine del mese di erogazione del servizio	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
1.6	Mancata esecuzione del servizio (andata e/o ritorno)	€ 600,00 per ogni episodio accertato
1.7	Trasporto del beneficiario in luogo diverso da quello autorizzato	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.8	Scambio di persona con trasporto di beneficiario diverso da quello autorizzato	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.9	Mancato rispetto delle Previsioni individuali descritte nell'allegato F (condizioni di mobilitazione, numero presenze in auto obbligatorie e/o autorizzate, eventuale necessità di viaggiare da solo, ecc)	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.10	Trasporto di persona estranea al servizio e/o familiari, comunque, non autorizzata	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.11	Mancato rispetto del limite del turn over	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.12	Mancata presenza del secondo accompagnatore nel caso di più utenti in vettura, ove previsto	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.13	Variazioni non autorizzate dell'orario di servizio (anticipazioni o ritardi superiori a 20 minuti imputabili al soggetto erogatore qualificato)	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.14	Mancato utilizzo dei presidi di sicurezza previsti per il beneficiario	€ 500,00 per ogni infrazione accertata
1.15	Esecuzione di soste non autorizzate	€ 100,00 per ogni infrazione accertata
1.16	Consegna del beneficiario in maniera difforme da quanto previsto	€ 500,00 per ogni infrazione accertata
1.17	Mancato rispetto delle norme specifiche inerenti il servizio o eventuali norme straordinarie	€ 1.000,00 per ogni infrazione accertata
1.18	Mancata applicazione degli elementi migliorativi offerti	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.19	Mancato rispetto della normativa sul trattamento dei dati	€ 500,00 per ogni infrazione accertata
2) PERSONALE		
2.1	Comportamento scorretto (atteggiamenti relazionali inadeguati) o potenzialmente lesivo dell'incolumità dei passeggeri (ad es. fumo, uso del telefono, salvi i casi di uso di cellulare di bordo, velocità eccessiva e/o pericolosa, ecc.)	€ 800,00 per ogni infrazione accertata
2.2	Mancato rispetto dei termini per la sostituzione del personale	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
2.3	Mancata formazione e addestramento del personale	€ 200,00 per ogni operatore
2.4	Utilizzo di personale non iscritto nell'elenco comunicato al Comune (salvo preventiva autorizzazione dello stesso)	€ 300,00 per ogni operatore per ogni giorno di servizio prestato

Codice	Tipologia	Importo in Euro
2.5	Mancanza del tesserino di riconoscimento	€ 150,00 per ogni infrazione accertata
2.6	Comportamento del personale tale da causare danni all'immagine e alla reputazione degli Enti	Da € 500,00 a € 3.000,00 in relazione alla gravità
2.7	Comportamento del personale tale da causare o poter causare danni o nocumento al beneficiario del servizio	Da € 500,00 a € 3.000,00 in relazione alla gravità
3) MEZZI DI TRASPORTO		
3.1	Utilizzo di mezzi non facenti parte dell'elenco fornito al Comune (salvo preventiva autorizzazione dello stesso)	€ 200,00 per ogni veicolo per ogni giorno di servizio prestato
3.2	Mancato rispetto dei termini per la sostituzione del veicolo	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
3.3	Mancato rispetto dei cicli di manutenzione stabiliti dalla ditta costruttrice del veicolo	€ 400,00 per ogni veicolo
3.4	Mancato mantenimento dello stato di decoro e di pulizia dei veicoli	€ 200,00 per ogni veicolo
3.5	Mancato utilizzo di vettura attrezzata in funzione del servizio richiesto quando prevista	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
3.6	Mancata dotazione degli equipaggiamenti del veicolo richiesti	300,00 per ogni infrazione accertata
4) Documentazione per il convenzionamento		
4.1	Inosservanza del termine previsto per la presentazione della documentazione di stipula della convenzione sottoscritta dal legale rappresentante	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
4.1	Inosservanza del termine previsto per la presentazione della documentazione completa da allegare alla Convenzione	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo fino a presentazione di tutti i documenti

Gli Enti possono sanzionare casi non espressamente contemplati nella tabella, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Gli inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma scritta tramite PEC al soggetto qualificato. Il soggetto qualificato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni avverso la contestazione formalizzata entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Per l'ammontare delle penali applicate verrà emessa una nota di debito da parte dell'ente competente che dovrà essere saldata dal soggetto qualificato entro 30 giorni lavorativi.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Comune e a Città Metropolitana dall'inadempimento.

È facoltà dell'Ente qualificante revocare la qualificazione nel caso di reiterazione di comportamenti gravi che abbiano determinato l'applicazione di penali per una somma pari a € 6.000 nel corso di 12 mesi consecutivi.

Art 19. Avvio del servizio: Scelta del soggetto erogatore e stipula del patto di servizio

Il beneficiario individua il proprio fornitore tra i soggetti qualificati per la tipologia di servizio a lui assegnata che si siano resi disponibili per il territorio in cui è situato il plesso di frequenza della scuola e lo comunica all'ente.

Qualora il beneficiario si rivolga ad un consorzio, ad un raggruppamento temporaneo di impresa o ad una rete di impresa il beneficiario dovrà scegliere tra i componenti del raggruppamento il proprio fornitore dedicato al servizio.

L'ente comunica al soggetto qualificato la scelta del beneficiario trasmettendogli i dati previsto all'art. 17, autorizzando l'avvio del servizio di norma, almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio della prestazione richiesta.

Entro le 24 ore successive alla ricezione della mail di autorizzazione, l'operatore qualificato formalizza la propria disponibilità a effettuare il trasporto richiesto.

Prima dell'avvio del servizio autorizzato, l'operatore qualificato compila l'Allegato F e lo trasmette all'Ente di riferimento in formato excel.

L'Ente:

- a) verifica l'Allegato F
- b) chiede modifiche o valida il documento
- c) trasmette al soggetto qualificato l'allegato F validato e l'allegato E compilato entrambi sottoscritti dall'ente..

Il soggetto qualificato restituisce entro 10 giorni naturali e consecutivi Il patto di servizio costituito dai allegati E ed F sottoscritti dal proprio legale rappresentante e dal Beneficiario/Famiglia.

Art 20. Cambio di soggetto erogatore

Il beneficiario ha la facoltà di cambiare il proprio gestore qualificato avvalendosi di un altro soggetto qualificato.

Per effettuare il cambio il beneficiario, una volta verificato che il nuovo soggetto qualificato prescelto non abbia saturato la propria capacità di esercizio e possa, conseguentemente, accoglierlo, comunica in forma scritta (anche e-mail) all'ente, al fornitore attuale ed al fornitore di destinazione:

- a) il recesso dal patto di servizio dal fornitore attuale
- b) la volontà di avvalersi di un diverso soggetto qualificato per la propria tipologia di servizio

Tale comunicazione deve pervenire entro il 15 del mese corrente e la presa in carico da parte del nuovo soggetto partirà dal giorno 1 del mese successivo. Le comunicazioni pervenute dopo il 15 avranno effetto due mesi dopo.

Il nuovo fornitore di destinazione deve predisporre il patto di servizio come dai commi precedenti.

Il soggetto qualificato che intende recedere da un trasporto deve fornire un preavviso e garantire il servizio fino a quando non sia stata trovata una collocazione alternativa per un limite massimo di due mesi.

Art 21. Obblighi del beneficiario e penalità

Il trasporto in qualificazione costituisce un servizio pubblico finalizzato a consentire la frequenza scolastica e degli enti di formazione.

Il beneficiario s'impegna a utilizzare il servizio solo nei giorni di frequenza scolastica per il percorso casa/scuola e scuola/casa.

Nel caso il beneficiario sia un bambino frequentante la scuola dell'infanzia la famiglia del beneficiario deve garantire la presenza a bordo di un familiare o altra persona di fiducia.

In caso di sospensione, interruzione, riattivazione del trasporto, il beneficiario, o il suo care-giver, deve comunicare in modo tracciabile (mail, sms, whatsapp, ecc.), entro le ore 11.00 del giorno precedente la sospensione, interruzione, riattivazione del servizio, al soggetto qualificato erogatore, che deve tenere copia della comunicazione.

Il beneficiario e i suoi care giver sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente, almeno 2 ore prima dell'orario previsto, direttamente al soggetto erogatore qualificato prescelto, ogni variazione che si renda necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).

Ogni beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente durata e motivazione di eventuali assenze prolungate.

Nel caso in cui il beneficiario utilizzi il servizio nei giorni in cui non risulti la presenza a scuola gli verrà addebitato il costo della/e corsa/e.

Al beneficiario che risulti più volte inadempiente nelle comunicazioni obbligatorie può essere addebitato il costo della corsa a vuoto e, qualora recidivo, sospeso il servizio.

Al beneficiario che risulta più volte inadempiente nelle comunicazioni obbligatorie può essere addebitato il costo della corsa a vuoto e, qualora recidivo, sospeso il servizio.

Ogni beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente durata e motivazione di eventuali assenze prolungate (almeno 30 giorni).

Nel caso in cui il beneficiario non usufruisca del servizio per almeno due mesi continuativi senza preventiva comunicazione all'ente di riferimento (Comune o Città Metropolitana) e al soggetto qualificato prescelto, saranno attivate le seguenti misure:

Fattispecie	Misure
a) presentazione di debita motivazione che giustifichi il non utilizzo	sospensione dal servizio
b) mancanza di debita motivazione che giustifichi il non utilizzo	sospensione dell'autorizzazione
c) siano venuti a mancare i requisiti di accesso al servizio o venga dichiarato di non avere più necessità dello stesso,	revoca dell'autorizzazione
d) mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti da parte degli Enti	revoca dell'autorizzazione

Nei casi ricadenti nella fattispecie a) la ripresa del servizio sarà garantita entro 30 giorni dalla richiesta di riattivazione

Art 22. Rapporti fra utenti ed operatori qualificati

In caso di sospensione, interruzione, riattivazione del trasporto, è onere del beneficiario, o del suo caregiver, comunicare in modo tracciabile (mail, sms, whatsapp, ecc.), entro le ore 11.00 del giorno precedente la sospensione, interruzione, riattivazione del servizio, al soggetto qualificato erogatore, che deve tenere copia della comunicazione.

Gli utenti del servizio e i loro familiari, come previsto al precedente art. 14, sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente, almeno 2 ore prima dell'orario previsto, direttamente al soggetto erogatore qualificato prescelto, ogni variazione che si renda necessaria per eventi impreveduti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato) e per fatti indipendenti dalla volontà del trasportato.

Qualora non vengano rispettati i termini di preavviso di cui sopra l'operatore qualificato deve segnalare tale circostanza allegando copia della segnalazione e rendicontarla come corsa a vuoto. Gli enti riconosceranno al soggetto qualificato il costo minimo della corsa e gli stessi potranno rivalersi sul beneficiario.

Al beneficiario che risulti più volte inadempiente nelle comunicazioni obbligatorie può essere addebitato il costo della corsa a vuoto.

Qualora il beneficiario risulti recidivo nel rispetto delle comunicazioni obbligatorie e negli impegni assunti nel patto di servizio può essere contattato dall'Ente per contestare i comportamenti non conformi.

A partire dalla terza contestazione l'Ente si riserva di revocare il servizio.

Parte terza: Calcolo e gestione del contributo

Art 23. Calcolo del contributo personalizzato

Il contributo mensile che gli enti assegnano a ogni singolo beneficiario del servizio è calcolato come segue:

- somma dei km di ogni singola corsa autorizzata a settimana dal piano di trasporto individuale moltiplicata per il costo a Km della tipologia di trasporto, moltiplicato per il numero di settimane medie per mese corrispondenti a:

- a) numero di settimane pari a 4,3 (corrispondente a 21,5 giorni scolastici medi al mese mese) per i mesi in cui non sono previste interruzioni da calendario scolastico
- b) numero di settimane puntualmente calcolate per i mesi in cui il calendario scolastico prevede una fruizione ridotta (ad esempio: avvio delle lezioni a settembre, vacanze di Natale, vacanze di Pasqua, chiusura delle lezioni a metà giugno, sospensione estiva, altre eventuali sospensioni programmate delle attività didattiche e formative e servizi estivi); la formula di calcolo è la seguente $(4,3 \times \text{numero giorni di scuola})/21,5$.

- Il chilometraggio di ogni singola corsa è calcolato utilizzando il portale Michelin impostando il parametro relativo al percorso più veloce. Nel caso di tragitti particolari le parti potranno concordare di applicare un diverso parametro quale, ad esempio, il percorso più breve.

Il costo al km, specificato nell'Allegato C 1, è stato calcolato sulla base dei parametri dettagliati nell'allegato C.

- Il costo base di ogni corsa svolta per i servizi scolastici del Comune di Genova non può essere inferiore ai 9,00 euro e superiore a 70,00 Euro.

Città Metropolitana può autorizzare percorsi extraurbani per studenti residenti nel Comune di Genova che frequentano istituti nell'area metropolitana. Limitatamente a questi casi Città metropolitana riconosce al beneficiario anche i km effettuati per andare dal confine del Comune capoluogo al plesso e rientrare nei confini del Comune di Genova.

- Il costo base di ogni corsa svolta nel territorio del comune di Genova per i servizi di Città metropolitana di Genova non può essere inferiore ai 7,00 euro e superiore a 70,00 Euro.
- Il costo base di ogni parte di corsa svolta al di fuori del territorio del Comune di Genova non può essere inferiore ai 7,00 euro e superiore a 70,00 Euro.

Gli Enti riconoscono il contributo predeterminato spettante ai singoli beneficiari in ragione dei servizi preventivamente autorizzati.

Art 24. Modalità di assegnazione e rendicontazione del contributo

Comune e Città Metropolitana hanno individuato una modalità di quantificazione dei contributi da assegnare alle persone che risponde ai loro bisogni e consente la sostenibilità complessiva del servizio. Tale modalità prevede una parte di contributo fissa che ha la finalità di garantire la sostenibilità del sistema e la copertura di una quota dei costi fissi e una parte variabile sulla base dell'effettivo utilizzo del servizio.

La parte fissa del contributo viene predeterminata in base al piano individualizzato di trasporto del beneficiario del servizio nella misura del 70% del contributo mensile previsto e assegnata a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio. Tale percentuale è stata individuata come soglia di equilibrio del sistema.

La parte variabile del contributo viene assegnata in base alla reale fruizione del servizio, per coloro che l'hanno utilizzato in percentuale maggiore del 70%.

Il contributo, da assegnare mensilmente a ogni beneficiario del servizio, viene liquidato a consuntivo, ovvero posteriormente alla chiusura del mese di riferimento.

Nel caso in cui un beneficiario non viaggi:

- a) per il primo mese di non utilizzo del servizio verrà riconosciuto il 70% del contributo massimo previsto;
- b) per il secondo mese, a fronte di presentazione di adeguata documentazione che giustifichi il motivo del mancato utilizzo del servizio, verrà riconosciuto il 30% del contributo massimo previsto;
- c) dal terzo mese di non utilizzo non sarà corrisposto alcun contributo.

I contributi riconosciuti ai beneficiari del servizio verranno liquidati direttamente ai soggetti qualificati tramite il meccanismo della delega.

Per le sospensioni dell'attività degli enti di formazione:

- a) per il primo mese di non utilizzo del servizio verrà riconosciuto il 70% del contributo massimo previsto;
- b) dal secondo mese non sarà corrisposto alcun contributo fino a ripresa delle attività.

Art 25. Gestione del contributo in caso di modifica temporanea dei tragitti autorizzati

Nel caso in cui i beneficiari del servizio avessero la necessità di modificare temporaneamente i percorsi autorizzati e indicati nel patto di qualificazione (Allegato F):

- a) per un periodo inferiore a un mese verrà mantenuto lo stesso patto e verranno calcolati i km effettivamente percorsi;
- b) per un periodo superiore al mese verrà aggiornato il patto e ricalcolato il contributo mensile sulla base dei nuovi percorsi per i mesi di modifica (es: per gli alunni la frequenza al centro estivo).

Art 26. Gestione del contributo e servizi aggiuntivi a carico dell'utenza

Il Comune e Città Metropolitana riconosceranno al singolo beneficiario un contributo di natura finanziaria commisurato al trasporto autorizzato.

Sono totalmente a carico del cittadino i servizi aggiuntivi che acquisirà dagli enti qualificati.

Il contributo per il servizio scolastico sarà erogato dalle Amministrazioni, tramite il meccanismo della delega di pagamento, direttamente ai soggetti erogatori qualificati.

Qualora per ragioni particolari il punto di partenza e/o il punto di arrivo fossero individuati fuori dal territorio del Comune di Genova, il Comune riconosce al beneficiario il percorso entro i confini del Comune di Genova. L'ulteriore tragitto dovrà essere garantito dal soggetto qualificato fino al punto di arrivo e il costo di tale tratta sarà carico del beneficiario del servizio.

Il soggetto qualificato invierà mensilmente al Comune e a Città Metropolitana, entro i primi 10 giorni del mese successivo, in via preliminare, l'allegato D - report dei servizi effettivamente svolti per gli utenti autorizzati.

Gli Enti provvederanno alle attività di verifica e daranno l'assenso all'emissione delle fatture a favore dei beneficiari del servizio, provvedendo alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei tempi concordati con il soggetto qualificato.

Per i servizi aggiuntivi il soggetto qualificato applicherà il costo al km indicato in sede di qualificazione.

Per tali servizi la liquidazione del compenso avviene in via diretta da parte dell'utente secondo le modalità definite dal soggetto erogatore.

Art 27. Modalità di pagamento (delega)

Gli Enti competenti trasferiscono ai soggetti qualificati il valore dei contributi riconosciuti agli utenti a fronte di presentazione di rendicontazione mensile (allegato D) e in virtù della delega al pagamento (allegato E).

Il pagamento sarà effettuato secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità.